

Napoli, 10 settembre 2012

**Ill.mo
Dott. Arcangelo d'Ambrosio
quale Segretario generale DIRSTAT
Via email dirstat@dirstat.it**

**Ill.mo
Dott. Pietro Paolo Boiano
quale Vice Segretario Generale Dirstat
Via email dirstat@dirstat.it**

**Ill.mo Dott. Angelo Paone
quale Segretario Aggiunto Dirstat
via email dirstat@dirstat.it**

**OGGETTO: INCIDENZA SUI CONTENZIOSI IN CORSO
DELL'INTERVENUTA ABROGAZIONE DELLA VICEDIRIGENZA**

Ill.mi Segretario e Vice Segretario,
le novelle legislative intercorse nel pieno della stagione estiva impongono alcune precisazioni – come peraltro concordato con codesta Federazione - in ordine alla sorte dei contenziosi già predisposti e da predisposti in materia di risarcimento danni a cagione della mancata implementazione della procedura istitutiva della vicedirigenza.

E' noto come con il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 156 del 06.07.2012, recante <<disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini>> (meglio nota come *spending review*), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ha disposto l'abrogazione dell'istituto della vicedirigenza, introdotto a suo tempo giusta L. n. 145/2002, modificativa dell'art. 17 del D.lvo n. 165/201.

Ebbene l'intercorsa abrogazione della vicedirigenza nulla infinge ai fini che in tale ambito interessano: intendiamo alludere alla sorte dei ricorsi già introitati in materia di risarcimento danni per la illegittima omessa implementazione della sua procedura istitutiva. Né rileva in riferimento ad eventuali futuri contenziosi dello stesso tenore che si vogliono introitare.

A parere dello scrivente infatti l'abrogazione della legge da far temporalmente coincidere con la data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del D.L. n. 95/2012 (6 luglio 2012) assume rilievo ai soli

fini della precipua identificazione del dies ad quem, vale a dire del termine oltre il quale il risarcimento non può essere richiesto.

In tal senso per coloro che legittimamente ambivano alla vicedirigenza e risultano attualmente in servizio lo spettro temporale di riferimento entro il quale reclamare il risarcimento andrà dal 1 gennaio 2006 (dies a quo) al 6 luglio 2012 (dies ad quem).

Per quanti sono nel frattempo entrati in quiescenza, il dies ad quem continuerà ad essere individuato nell'ultimo giorno di servizio attivo.

Ma soprattutto sia consentito affermare e ritenere come l'abrogazione della Legge istitutiva della vicedirigenza costituisca la **prova provata di quanto fossero legittime le posizioni rivendicate dallo scrivente in sede contenziosa** e di come l'intercorsa cancellazione della Legge cit. sottenda uno scopo precipuo del Governo del quale evidentemente non vi è prova ma un fortissimo sospetto: quello di **neutralizzare** l'attività conformativa alla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del commissario ad acta, all'uopo designato, era stato condannato giusta sentenza T.A.R. Lazio n. 4391 del 16/05/2012 di cui si era dato ampio risalto nella ns. precorse informative.

In conclusione, con le presenti precisazioni si è voluto, da parte dello scrivente studio legale, rispondere anticipatamente ai quesiti che sicuramente i numerosissimi iscritti alla Dirstat, che nel frattempo hanno proposto i ricorsi in discorso o che si apprestano a farlo, rivolgeranno a quest'ultima temendo sulle sorti dei contenziosi nei quali sono parte ma che, in realtà, non soffriranno alcuna modifica sul piano della sussistenza dell'interesse a ricorrere oltre che della meritevolezza delle pretese risarcitorie fatte valere.

L'intervenuta abrogazione della vicedirigenza, sempre a parere dello scrivente, non deve far pensare per il futuro (anche immediato) all'eventualità di istituire un' Area contrattuale del tutto omologa a quella da poco pretermessa, sia pure diversamente nomenclata: intendiamo alludere ai c.d. QUADRI di derivazione privatistica che, come è noto, costituiscono il cuscinetto tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale.

Potrebbe ad esempio attirarsi la sensibilità delle forze politiche più volenterose nell'inserire nella strutturazione organica del pubblico impiego un PRIMO MINI COMPARTO DENOMINATO QUADRI "A" nel quale far confluire tutti coloro che avrebbe avuto diritto alla vicedirigenza (diploma di laurea e possesso della qualifica funzionale C2 e C3 dal 1997) ed un SECONDO MINI COMPARTO DENOMINATO QUADRI "B" nel quale far transitare i laureati attualmente allocati nella Area III, livello economico F1, F2 E F3 e che tale profilo posseggano al momento della contrattualizzazione del nuovo Comparto.

Cordialmente,

F.to

Prof. Avv. Raffaello Capunzo